



COMUNE DI QUARTO

(Città Metropolitana di Napoli)

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
nominata con dd.P.R. in data 21.6.2019, 12.1.2023 e 28.2.2024

DELIBERAZIONE N. 62 DEL 23 DICEMBRE 2024

OGGETTO: Fascicolo n. 53 intestato al creditore XXXXXXXX (c.f. XXXXXX) - Provvedimento di parziale ammissione alla massa passiva.

L'anno 2024, il giorno 23 del mese di dicembre, alle ore 10.30 e seguenti nella Casa comunale, si è riunita ai sensi dell'art.252 del d.lgs. n. 267/2000 la Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreti del Presidente della Repubblica del 21.6.2019, 12.1.2023 e del 28.2.2024, nelle persone di

	presente	assente
Giuseppe Amore	X	
Agnese Iardino	X	
Paolo Rotondo	X	

PREMESSO CHE

- il comune di Quarto, con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 7.5.2019, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con il d.lgs. 18.8.2000, n. 267 (di seguito denominato "TUEL");
- con decreto del Presidente della Repubblica del 21.6.2019, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune;
- in data 15.7.2019, il citato decreto presidenziale di nomina è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione, nelle persone della dott.ssa Maria Antonietta Cugusi, del dott. Gaetano Mosella e del dott. Giuseppe Amore;
- con deliberazione n. 1 del 15.7.2019, la Commissione straordinaria di liquidazione si è regolarmente insediata presso il comune di Quarto ai sensi dell'art.252, comma 2, del TUEL, in data 15.7.2019, nominando quale presidente la dott.ssa Maria Antonietta Cugusi;
- a seguito di dimissioni della dott.ssa Maria Antonietta Cugusi, con d.P.R. del 12.1.2023 è stata nominata in sostituzione la dott.ssa Agnese Iardino;
- successivamente, a seguito di dimissioni del dott. Gaetano Mosella, con d.P.R. del 28.2.2024 è stato nominato in sostituzione il dott. Paolo Rotondo;
- con deliberazione n. 36 del 14.3.2024 l'Organo si è insediato nella sua attuale composizione, nominando quale presidente il dott. Giuseppe Amore;

VISTO l'articolo 252, comma 4, TUEL in base al quale «L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato» ovvero, nel caso di specie, entro il 31 dicembre 2018;

VISTO l'articolo 248, comma 4, TUEL il quale prescrive «Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità»;

VISTA l'istanza prot. n. 31392/2019 in data 27/08/2019, censita al fascicolo n. 53 della gestione di liquidazione, con la quale il creditore in oggetto ha richiesto l'ammissione alla massa passiva del presunto credito complessivo di euro 107.106,70 quale Risarcimento danni riconosciuto con sentenza n. 5599/2018 dalla Corte d'Appello di Napoli, interessi, spese legali, rimborsi, spese e competenze di precetto;

CONSIDERATO, che il credito vantato con la richiamata istanza rientra, ai sensi del richiamato articolo 252, comma 4, TUEL, nella competenza di questo Organo straordinario di liquidazione;

VISTA l'attestazione resa, ai sensi dell'articolo 254, comma 4, TUEL, dal Responsabile del servizio competente;

CONSIDERATO che, all'esito dell'istruttoria di competenza e tenuto conto della menzionata attestazione Responsabile del servizio resa ai sensi dell'articolo 254, comma 4, TUEL, è risultato che l'importo complessivo lordo da riconoscere per la posizione in oggetto corrisponde ad un minor importo rispetto a quello richiesto;

DATO ATTO che

- con nota prot. n. 31073/2024 del 03/09/2024, regolarmente notificata in data 2.9.2024, il cui contenuto si richiama integralmente, questo Organo, non ravvisando i presupposti per l'integrale ammissione al passivo del credito vantato, ha comunicato all'istante, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/90, il preavviso motivato di parziale ammissione, segnalando come ammissibile la somma di euro 101.148,89;
- nei termini di legge, il creditore ha prodotto osservazioni ai sensi del citato art. 10-bis, Legge 241/90, assunte a prot. 32139 del 11/09/2024, il cui contenuto è stato attentamente vagliato da questa Commissione, con cui ha prodotto proforma di parcella per reclamare le spese di lite nonché documentazione comprovante il sostenimento di euro 2.207,00 (1.749,00+450,00+8,00) per contributo unificato e marca da bollo e di euro 31,00 (15,50+15,50) per diritti di copia sentenza, reclamando – in aggiunta – l'ulteriore credito di euro 2.909,75 a titolo di spese di registrazione della sentenza in virtù di avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle entrate;

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione integrativa prodotta dal creditore, sono riconoscibili gli accessori sulle spese legali per euro 823,20 nonché le spese sostenute supportate da prova di pagamento versamento per complessivi euro 2.238,00 (ossia 2.207,00+31,00);

CONSIDERATO, altresì, che, allo stato, non è ammissibile la somma di euro 2.909,75 reclamata con le osservazioni prot. 32139/2024 in quanto non effettivamente sostenuta;

RITENUTO, pertanto, che, a seguito dell'istruttoria compiuta ai sensi dell'art. 254 e ss, del TUEL, tenuto conto della documentazione a disposizione e valutate le osservazioni prodotte, l'istanza



richiamata può essere ammessa, in chirografo, per l'importo complessivo lordo di euro 104.210,09 (ossia euro 84875 per risarcimento del danno, euro 12073,89 per interessi legali fino alla data del dissesto, euro 5.023,20 per spese legali e accessori liquidati in sentenza, euro 2.238,00 per rimborso spese sostenute per contributo unificato, bollo, diritti di copia);

DATO ATTO che la liquidazione e il pagamento avverranno secondo le modalità e i termini di cui agli artt. 254 e ss. del TUEL;

per quanto sin qui esposto, con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. le premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di AMMETTERE alla massa passiva, in chirografo, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la posizione censita al n. 53 della gestione di liquidazione, nella misura complessiva lorda di euro 104.210,09 per risarcimento danni, interessi, spese legali e rimborsi in virtù della sentenza n. 5599/2018 dalla Corte d'Appello di Napoli;
3. di notificare la presente deliberazione, a cura del Settore Affari Generali dell'Ente, al creditore istante;
4. di trasmettere la presente deliberazione, a cura del Settore Affari Generali dell'Ente, al Sig. Sindaco, al Segretario comunale, al Collegio dei revisori e al Responsabile dell'Area economico-finanziaria per opportuna conoscenza;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 4, comma 6, del d.P.R. n. 378/1993 disponendone la pubblicazione sull'Albo Pretorio *on line* con anonimizzazione dei dati personali al fine di tutelare la *privacy* dei soggetti interessati alla luce della normativa vigente.




Letto, confermato e sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente Giuseppe Amore

I componenti Agnese Iardino

Paolo Rotondio

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica.

